



Dott. FRANCO CEDERNA

REPERTORIO N. 139553

RACCOLTA N. 36796

ATTO DI INTEGRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue**,

il giorno **quindici** del mese di **novembre**,

in Sondrio, nel mio studio in via Trento n. 31.

Innanzi di me dr. **Franco Cederna**, Notaio in Sondrio, iscritto nel Collegio Notarile di Sondrio, è comparso il signor:

- **FUSTELLA FRANCO**, nato a Sondrio il giorno 10 agosto 1947, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo in rappresentanza della associazione denominata **"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - E.T.S."** con sede in Sondrio, Via IV Novembre n. 21, codice fiscale 93001110142.

Detto comparso della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che con verbale delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione **"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - E.T.S."** di cui al verbale a rogito Notaio Franco Cederna di Sondrio in data 26 ottobre 2019 repertorio n. 134692/33422 registrato a Sondrio il 31 ottobre 2019 al n. 9097 serie 1T venne deliberato, tra l'altro, di adottare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017, un nuovo integrale testo di statuto sociale nonché di modificare la denominazione sociale dell'associazione da **"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - O.N.L.U.S."** a **"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - E.T.S."**;

- che lui medesimo venne delegato ad introdurre nel verbale di cui sopra le modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità;

- che in sede di presentazione del verbale di cui sopra alla sede Nazionale della LILT la stessa richiedeva la modifica della denominazione sociale ed in particolare di sostituire la parola **"SEZIONE"** con **"ASSOCIAZIONE"**;

- che in aderenza a detta richiesta il medesimo modificava la denominazione dell'Associazione da **"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - E.T.S."** a **"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - E.T.S."** con atto di integrazione a rogito Notaio Franco Cederna di Sondrio in data 29 giugno 2020 repertorio n. 135567/34017 registrato a Sondrio il 30 giugno 2020 al n. 4342 serie 1T;

- che in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, l'autorità competente, con nota del 23 settembre 2022, richiede-

AGENZIA DELLE ENTRATE

Di Sondrio

REGISTRAZIONE ESEGUITA

IL 17 novembre 2022

N. 10430 Serie: 1T

ESATTI EURO 0,00

va di integrare ed aggiornare lo statuto dell'Associazione mediante la modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 19, 23, 24 e 27 il tutto quale mero adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 117/2017, ivi compresa la modifica della denominazione sociale ed in particolare di sostituire l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) con APS (Associazione di Promozione Sociale) passando quindi da "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - E.T.S." a "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - APS";

- che le modifiche richieste non alterano in maniera sostanziale lo statuto e pertanto possono essere adottate dal signor FUSTELLA FRANCO, Presidente dell'Associazione, in forza del mandato conferito in sede assembleare;

ciò premesso

Il comparente, come sopra autorizzato, in adempimento a quanto richiesto dall'autorità competente ai fini dell'iscrizione presso il RUNTS, dichiara:

- di modificare la denominazione dell'Associazione da "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - E.T.S." a "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - APS"

- di integrare, rettificando gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 19, 23, 24 e 27 dello statuto sociale, rimanendo fermi ed invariati tutti gli altri articoli del citato atto a mio rogito repertorio n. 135567/34017 del 29 giugno 2020 come segue:

"Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata **"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - APS"**, di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale. L'Associazione provinciale utilizzerà l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) in atti e corrispondenza dal momento dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

"Articolo 2

1. L'Associazione provinciale ha sede in **SONDRIO**.

2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT."

"Articolo 4

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale

le della LILT, con le modalità ivi descritte.

2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

Le attività svolte sono ricomprese nell'art. 5 comma 1 lettere a), b), c), d) g), h) e i).

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

6. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati."

"Articolo 5

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari.

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Asso-

ciazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo

provinciale (CDP), con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunci negativamente, con motivato diniego, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento."

"Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento come meglio specificato all'art. 24 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima con-

vocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, alle operazioni straordinarie o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo il caso previsto dal comma successivo, l'Assemblea Straordinaria che modifica lo statuto è regolarmente costituita con la presenza di un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza ed il voto favorevole di tre quarti dei soci. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali."

"Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci e l'eventuale data di seconda convocazione. che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta."

"Articolo 12

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti pre-

visti dal presente Statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo amministrativo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni."

"Articolo 19

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 C.C. e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo C.C.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegni all'organo di controllo anche la funzione di Revisore Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. All'organo di controllo si affidano tutti i compiti e le funzioni di cui al richiamato art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.

4. L'organo di controllo dura in carica lo stesso periodo del CDP.

5. L'organo di Revisione Legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e, in caso di nomina, è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'organo di controllo come sopra previsto."

"Articolo 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, utilitaristiche e di utilità sociale.

3. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

4. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale."

"Articolo 24

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale."

"Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT, al Codice per il Terzo settore ed al codice civile."

Il testo aggiornato dello statuto con le modifiche al medesimo come sopra apportate si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparente richiede le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed in particolare quelle previste all'art. 82 terzo e quinto comma.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 16.30 (sedici e trenta) nei quattro fogli di cui consta scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in pagine quindici.

F.to Fustella Franco

F.to Franco Cederna Notaio



Dott. FRANCO CEDERNA

Allegato "A" all'Atto n. 139553/36796 di Repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - APS"

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Scopi - Durata

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata **"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - APS"**, di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale. L'Associazione provinciale utilizzerà l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) in atti e corrispondenza dal momento dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2

1. L'Associazione provinciale ha sede in **SONDRIO**.
2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. L'associazione ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.
2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.
4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalen-

temente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

Le attività svolte sono ricomprese nell'art. 5 comma 1 lettere a), b), c), d) g), h) e i).

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

6. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari.

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale (CDP), con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunci negativamente, con motivato diniego, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione;

d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

- indegnità;

- atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- il Consiglio direttivo provinciale (CDP);

- l'Assemblea dei soci;

- il Presidente provinciale;

- l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;

- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo e, se previsto, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confron-

ti, secondo quando stabilito dall'art.28 del Codice per il

Terzo settore;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento come meglio specificato all'art. 24 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, alle operazioni straordinarie o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo il caso previsto dal comma successivo, l'Assemblea Straordinaria che modifica lo statuto è regolarmente costituita con la presenza di un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza ed il voto favorevole di tre quarti dei soci. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci e l'eventuale data di seconda convocazione. che non potrà avere luogo prima che siano trascorse

24 ore dalla prima convocazione.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. Il presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.

2. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo amministrativo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministra-

zione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP - il cui Presidente è il rappresentante legale - composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art. 13 comma 2 del presente statuto, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presi-

dente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga

opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta riceverta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

2. Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in

conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;

c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di Controllo;

d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;

e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;

f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;

g. il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;

h. il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;

i. al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza

del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Articolo 19

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 C.C. e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo C.C.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegni all'organo di controllo anche la funzione di Revisore Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. All'organo di controllo si affidano tutti i compiti e le funzioni di cui al richiamato art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.

4. L'organo di controllo dura in carica lo stesso periodo del CDP.

5. L'organo di Revisione Legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e, in caso di nomina, è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'organo di controllo come sopra previsto.

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal CDN e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del CDN.

La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe

richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio - Gestione finanziaria

Articolo 21

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b. con le quote associative versate dai soci;

c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;

d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art. 14 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli-

mento del vincolo associativo.

2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, utilitaristiche e di utilità sociale.

3. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

4. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Articolo 25

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Articolo 26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivol-

ge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT, al Codice per il Terzo settore ed al codice civile.

F.to Franco Fustella

F.to Franco Cederna Notaio